Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale

tra i Comuni di

San Mauro Torinese - Gassino Torinese - Castiglione Torinese
San Raffaele Cimena - Sciolze - Rivalba – Cinzano

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile
n. 03 del 30.04.2015

REGOLAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E DI SOSTEGNO AL REDDITO

INDICE

PREMESSA **4**

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI **4**

ART. 1 - OGGETTO 4
ART. 2 - FINALITÀ 4
ART. 3 - DESTINATARI 5
ART. 4 - CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO 7
ART. 5 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 8

TITOLO II - REDDITO DI MANTENIMENTO **9**

ART. 6 - BENEFICIARI 9
ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 9
ART. 8 - DURATA 10
ART. 9 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 10

TITOLO III - CONTRIBUTI TEMPORANEI PERSONALIZZATI **11**

ART. 10 - BENEFICIARI 11
ART. 11 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 12
ART. 12 - DURATA 12
ART. 13 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 13

TITOLO IV - CONTRIBUTI TEMPORANEI PER I MINORI **13**

ART. 14 - BENEFICIARI 13
ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 14
ART. 16 - DURATA 14
ART. 17 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 15

TITOLO V - CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE **16**

ART. 18 - BENEFICIARI 16
ART. 19 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 16
ART. 20 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 18

TITOLO VI - CONTRIBUTI UNA TANTUM PER SPECIFICHE ESIGENZE (CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO) **19**

ART. 21 - BENEFICIARI 19
ART. 22 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 19
ART. 23 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 20

TITOLO VII - PROCEDURE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI **21**

ART. 24 - PROCEDURE DI EROGAZIONE, VERIFICHE E CONTROLLI 21
ART. 25 - EROGAZIONE D'URGENZA ED ANTICIPAZIONI DI CONTRIBUTI 22
ART. 26 – RICORSI 22
ART. 27 - AGGIORNAMENTO DEI VALORI CONTENUTI NEL REGOLAMENTO 23

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI 23

ART. 28 - RISPETTO DELLE NORME E ABROGAZIONI..... 23
ART. 29 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO 23
ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE E APPLICABILITÀ 23

TABELLA A 24

TABELLA B 25

TABELLA B1 26

TABELLA C 27

APPENDICE 28

PREMESSA

L'adozione di un nuovo regolamento, finalizzato a regolare gli interventi economici destinati a prevenire l'instaurarsi di situazioni di marginalità e di esclusione sociale attraverso il sostegno del reddito delle persone e dei nuclei familiari, risponde alle esigenze che negli ultimi anni sono emerse all'interno del territorio del Consorzio e che hanno determinato un aumento progressivo delle richieste di aiuto economico da parte delle famiglie.
A fronte di una realtà socio-economica che registra la presenza di persone e nuclei familiari con un alto tenore economico, un basso tasso di disoccupazione in rapporto al dato presente nel territorio provinciale, sono sempre di più le famiglie che si rivolgono al servizio sociale denunciando una situazione di fragilità economica determinata da fattori quali la perdita del posto di lavoro, l'instabilità lavorativa che determina l'alternarsi di periodi di autosufficienza economica a periodi di difficoltà ad affrontare i costi della quotidianità, la separazione, la malattia, la non autosufficienza.
Il presente regolamento intende mettere a disposizione del servizio sociale una più articolata ed efficace risposta ai cittadini e ai loro bisogni legati ad inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 18 lettera a) della Legge Regionale n. 1/2004, l'erogazione di interventi economici finalizzati al contrasto della povertà e al sostegno del reddito al fine di prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

ART. 2 - FINALITÀ

1. Gli interventi previsti dal presente Regolamento sono finalizzati alla prevenzione del disagio, del rischio povertà e della marginalità sociale laddove l'assenza o l'insufficienza del reddito delle famiglie o delle persone singole determinano condizioni tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

2. Tale integrazione deve considerarsi un supporto temporaneo alle difficoltà delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

3. Gli interventi previsti dal presente Regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici e privati a supporto dei nuclei familiari e/o dei singoli. Pertanto essi

vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi e degli interventi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

4. Ai cittadini, all'atto della presentazione delle istanze volte ad ottenere interventi di sostegno al reddito, sarà richiesta un'autocertificazione al fine di rilevare la presenza di sostegni e benefici erogati da altri soggetti pubblici o del privato sociale. I cittadini avranno altresì l'obbligo di comunicare le variazioni che interverranno nel periodo di erogazione degli interventi previsti dal presente Regolamento.

5. Nell'ambito delle azioni previste per l'applicazione del presente Regolamento si promuovono le disposizioni di cui l'articolo 433 del Codice Civile, relativo alle persone tenute all'obbligo di assistenza, al fine di rendere concreto il dovere di solidarietà intergenerazionale sancito dalla Costituzione.

ART. 3 - DESTINATARI

1. I destinatari degli interventi economici previsti dal presente Regolamento sono tutti i cittadini italiani e stranieri residenti nei Comuni del Consorzio C.I.S.A. di Gassino Torinese che versino in una condizione di disagio socio-economico.
 I cittadini stranieri, per accedere agli interventi di sostegno al reddito, devono essere in possesso di una regolare carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

2. I cittadini, con riferimento a quanto previsto dalla D.G.R. n. 10-881 del 12.01.2015 "Linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa ISEE di cui al DDPCM 5 dicembre 2015 n. 159", per poter accedere ad interventi di sostegno al reddito devono essere in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità non superiore ai 6.000 Euro;

3. I cittadini appartenenti all'Unione Europea, devono essere in regola secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 30/07 entrato in vigore in data 11 aprile 2007 e s.m.i. In particolare, oltre a possedere i requisiti individuali previsti nel presente Regolamento per l'accesso agli interventi previsti, devono possedere uno dei seguenti documenti in corso di validità:
 - attestazione di iscrizione anagrafica rilasciata ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 30/2007 dall'anagrafe del Comune di residenza ovvero rilasciare autocertificazione attestante l'iscrizione anagrafica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 la cui veridicità sarà compito degli uffici consortili verificare prima di accogliere la domanda;
 - carta di soggiorno e residenza in uno dei Comuni del Consorzio;
 - attestato che certifichi la titolarità del diritto di soggiorno permanente.

 Per i cittadini dell'Unione Europea ed i loro familiari le esclusioni dal godimento del diritto a prestazioni sociali sono quelle previste all'art. 19 comma 3 del D. Lgs. 30/07: durante i primi tre mesi di soggiorno o nel caso di

ingresso nel territorio dello Stato per reperire un posto di lavoro (art. 13 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 30/07).

4. I cittadini extracomunitari residenti nei Comuni del Consorzio devono essere in regola con la vigente normativa nazionale sull'immigrazione (D. LGS. n. 286/1998 e s.m.i.) ed, in particolare, essere in possesso di uno dei seguenti documenti in corso di validità:
 - regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di competenza con validità in corso;
 - ricevuta di inoltro della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che la procedura di rinnovo è ancora in corso;
 - di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (come previsto dal D. Lgs. n. 3/2007).

 Per cittadini extracomunitari l'esclusione dal godimento del diritto a prestazioni sociali è prevista nei casi in cui il loro permesso di soggiorno sia stato rilasciato in subordine al possesso di mezzi di sussistenza propria, come nel caso di permessi di soggiorno rilasciati per affari, cure mediche, gara sportiva, studio, turismo, residenza elettiva, motivi religiosi.

5. Sono fatti salvi i doveri di assistenza previsti dalla legge a favore dei cittadini non residenti nonché dei cittadini di origine piemontese che rientrano definitivamente in Piemonte, secondo il disposto dell'art. 10 della L.R. n. 1 del 9 gennaio 1987 "Interventi regionali in materia di movimenti migratori" e i relativi programmi attuativi annuali di tale legge.

6. I contributi economici sono erogati al nucleo familiare. Ai fini della definizione delle erogazioni si considerano di norma le condizioni socio-economiche dichiarate e verificate all'atto della presentazione della richiesta, e per tutto il periodo di durata dell'intervento, del nucleo familiare così costituito:

 a. il richiedente la prestazione e i componenti la sua famiglia anagrafica;
 b. il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, sino a quando il componente interessato non abbia intrapreso azioni, in via giurisdizionale o amministrativa, volte ad accertare la posizione soggettiva del coniuge. Non si considera componente del nucleo richiedente, il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un suo componente, qualora l'Autorità Giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivino la diversa residenza dei coniugi;
 c. altri conviventi con il richiedente la prestazione anche se non inclusi nella scheda anagrafica.

6. Possono essere beneficiari degli interventi descritti nel presente regolamento solo gli iscritti sulla medesima scheda anagrafica, purché conviventi con il richiedente.

ART. 4 - CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

1. Ai fini della determinazione degli interventi si considera il reddito complessivo del nucleo familiare – così come definito al precedente articolo 3 punto 4 – presente al momento della richiesta e per tutto il periodo di erogazione dei contributi.

2. Alla formazione del reddito del nucleo familiare concorrono le seguenti entrate:
 a. il reddito complessivo dichiarato al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni previsti dal TUIR[1];
 b. i redditi cui l'IRPEF si applica separatamente[2];
 c. i redditi esenti dal pagamento dell'IRPEF[3];
 d. i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva[4];
 e. gli altri redditi[5].

 Dal reddito totale risultante si sottrae l'IRPEF e le addizionali regionali e comunali pagate e i contributi obbligatori.

3. Alla formazione del reddito del nucleo familiare concorrono, inoltre, le seguenti entrate:
 a. Gli importi effettivamente corrisposti al nucleo da persone tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
 b. Il valore di donazioni, lasciti (purché non rientranti nelle spontanee contribuzione erogate da organismi del privato sociale ai fini di solidarietà), cessioni a titolo oneroso o di altri redditi percepiti nei cinque anni precedenti la domanda di contributo. Tale condizione non opera, sino alla concorrenza delle spese sotto specificate, qualora il nucleo richiedente, trovandosi nelle condizioni sopra descritte, dimostri attraverso l'esibizione di fattura o altra documentazione utile, che quanto percepito è stato utilizzato, dopo l'acquisizione della donazione o del lascito, per il pagamento di :

- cure sanitarie;
- massa passiva per effetto di procedure fallimentari o similari;
- debiti sopraggiunti a seguito di episodi di usura subiti in relazione ad attività autonome o d'impresa, e non abbia potuto accedere ai contributi previsti dall'apposito Fondo nazionale;
- spese per sanare eventuali morosità relative all'affitto ed utenze;
- tasse di successione e spese funerarie;
- spese per il ripristino dell'abitazione principale a seguito di dichiarazione di inagibilità;
- spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche al netto delle agevolazioni vigenti.

[1] Cfr. in appendice la nota 1
[2] Cfr. in appendice la nota 2
[3] Cfr. in appendice la nota 3
[4] Cfr. in appendice la nota 4
[5] Cfr. in appendice la nota 5

Qualora componenti del nucleo abbiano intestato o donato beni mobili a terzi, senza ricavarne proventi, nei tre anni precedenti alla richiesta di contributo, il relativo valore all'atto dell'intestazione concorre alla formazione del reddito del nucleo soltanto se il suddetto valore eccede l'importo di € 2.500,00. Nel caso in cui oggetto della transazione siano stati beni immobili, il relativo valore concorre alla formazione del reddito soltanto se la quota base imponibile ai fino del versamento dell'ICI intestata o alienata dal nucleo sia superiore a € 2.500,00;

c. i redditi derivanti da lavori svolti saltuariamente, anche se non documentabili ai fini fiscali;
d. nel caso di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero del mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio è possibile erogare i contributi previsti dal presente Regolamento, soltanto dopo che il genitore beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti quali l'assistenza legale gratuita;
e. i sussidi erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici diretti al sostegno del reddito, ad eccezione di quelli espressamente dedicati all'acquisto di beni e servizi primari.

4. Fatti salvi eventuali obblighi di legge, il cittadino richiedente, per accedere agli interventi previsti dal presente Regolamento, dovrà aver espletato, in via prioritaria, le procedure per usufruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici (sostegno al canone, assegno di maternità, assegno al nucleo familiare, indennità di disoccupazione, ecc.). Inoltre, dovrà aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni, che siano previste dalla vigente normativa. A tal fine sarà cura dei servizi consortili fornire un'adeguata informazione ai possibili beneficiari affinché possano accedere a dette misure di sostegno. In ogni caso i contributi economici consortili potranno essere integrativi di quanto già percepito per le medesime finalità.

5. Non concorrono alla formazione del reddito familiare le seguenti entrate:
 a. l'indennità di accompagnamento, l'indennità di comunicazione e le indennità per cecità parziale e assoluta erogate dall'INPS;
 b. le rendite per inabilità permanente, per silicosi e asbestosi, anche per i superstiti, nonché gli assegni personali per assistenza erogati dall'INAIL.

ART. 5 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e di erogazione dei seguenti interventi:

a) Reddito di mantenimento;
b) Contributi temporanei personalizzati;
c) Contributi temporanei per minori;

d) Contributi per il mantenimento dell'abitazione;
e) Contributi una tantum per specifiche esigenze (o Contributo economico finalizzato).

TITOLO II - REDDITO DI MANTENIMENTO

ART. 6 - BENEFICIARI

1. Possono fruire del Reddito di Mantenimento le persone che per età o per presenza di invalidità non possono svolgere attività lavorativa, che si trovino, all'atto della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo, in almeno una delle seguenti condizioni:
 a. persone di età uguale o superiore ai 65 anni;
 b. persone di età compresa tra i 60 e 64 anni, appartenenti allo stesso nucleo familiare, disoccupati e non ricollocabili al lavoro per età e storie personali e per i quali si sia accertata l'impossibilità di altri aiuti. Ai cittadini rientranti in questa fattispecie il Reddito di Mantenimento è erogato con cadenza semestrale previa verifica del permanere delle condizioni iniziali. Su tale contributo può essere applicata una riduzione del 30% in presenza di figli o altre persone che sostengono il nucleo;
 c. persone con invalidità civile pari o superiore al 74% (se il riconoscimento è avvenuto dopo il 12 marzo 1992) ovvero pari o superiore al 67% (se il riconoscimento è avvenuto prima del 12 marzo 1992), disabili sensoriali, con uno stato di salute psicofisico invalidante idoneamente documentato;
 d. minori riconosciuti dalle competenti commissioni medico legali con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, o con invalidità pari al 100%, e per i quali sia indispensabile la presenza continua di una adulto convivente.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il Reddito di Mantenimento è costituito da una quota base pari all'importo mensile della pensione contributiva integrata al trattamento minimo erogata dall'INPS ai lavoratori dipendenti. La quota base comprende i costi destinati a coprire le spese per le utenze domestiche. La quota base è soggetta ad aggiornamento annuale in base agli indici ISTAT.

2. Possono beneficiare del contributo i nuclei il cui reddito non sia superiore alla somma della quota base del Reddito di Mantenimento più le quote previste per gli altri componenti. L'importo effettivamente erogabile è determinato dalla differenza tra la somma come sopra definita e il reddito percepito.

3. Per determinare il contributo a favore di nuclei con più componenti si applica la seguente scala di equivalenza:

Numero componenti	Parametro nucleo
1	1
2	1,57
3 e oltre	Si aggiunge al moltiplicatore 0,30 per ogni ulteriore componente

4. L'entità delle erogazioni per l'anno in corso è definita nella Tabella A allegata al presente Regolamento del quale fa parte integrante e sostanziale.

5. Si fissa come massimale erogabile del Reddito di Mantenimento per l'anno in corso la somma di € 673,12 pari al 70% del limite mensile di reddito personale fissato per il 2008, oltre il quale non si ha diritto all'integrazione del trattamento minimo pensionistico da parte dell'INPS.

ART. 8 - DURATA

1. Il Reddito di Mantenimento è erogabile fino a un massimo di sei mesi nell'anno, fatti salvi i motivi di esclusione previsti al successivo art. 9.
 Il contributo può essere erogato per periodi superiori a sei mesi esclusivamente a favore delle persone sole.

2. Periodicamente il Consorzio provvederà alla verifica delle dichiarazioni dei cittadini come previsto dalla Normativa vigente. La documentazione e/o la situazione dei cittadini richiedenti, dovrà essere verificata periodicamente.

ART. 9 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Non possono beneficiare del Reddito di Mantenimento le persone e i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

 a. percepiscano un reddito pari o superiore al valore dell'importo complessivo del Reddito di Mantenimento;
 b. almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 c. i componenti abbiano la proprietà, possesso o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati;
 d. presenza di disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni ed altre attività finanziarie per un valore superiore a € 2.500,00, aumentato di € 500,00 per ogni componente oltre al primo;
 e. vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa intraprese da più di sei mesi dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dall'erogazione dell'intervento economico qualora i titolari di dette attività siano

sottoposti a procedure fallimentari, limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano; comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute debitamente certificati e siano privi di idonea copertura assicurativa;

f. presenza e verifica di un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata.

TITOLO III - CONTRIBUTI TEMPORANEI PERSONALIZZATI

ART. 10 - BENEFICIARI

1. È l'intervento economico previsto per le persone e i nuclei famigliari in cui vi è almeno un potenziale percettore di reddito abile al lavoro che, a causa di una situazione temporanea e/o imprevista, si trovino privi di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari;
 l'intervento è collocato all'interno di un più ampio progetto di aiuto concordato e sottoscritto dai richiedenti, teso alla rimozione degli ostacoli che hanno prodotto la non autosufficienza economica e al raggiungimento dell'autonomia.

2. In particolare, ma non in modo esclusivo, si individuano le seguenti situazioni sociali:

 a. Nuclei monoparentali con figli minori a carico, nel primo anno successivo all'evento di separazione legale, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi quali la carcerazione di uno dei genitori dei minori, in assenza di idoneo sostegno parentale;
 b. Donne sole in stato di gravidanza in difficile situazione sociale e prive di idoneo sostegno parentale per i due mesi precedenti al parto e fino ai 12 mesi successivi alla nascita. Nel caso la gravidanza sia certificata come rischiosa per la salute della donna o del nascituro, il contributo economico potrà decorrere dall'accertamento di detto stato;
 c. Giovani tra i 18 e i 21 anni d'età già in carico in età minore al servizio sociale consortile, in presenza di un progetto di autonomia;
 d. Persone con modalità di vita marginali, quali l'assenza di una dimora stabile, prive di sostegno parentale, in presenza di un progetto concordato volto al reinserimento sociale;
 e. Nuclei familiari in cui l'unico percettore di reddito perda il lavoro per cause indipendenti dalla volontà e dal comportamento quali fallimento dell'azienda, mobilità, sopravvenuta grave malattia che ne determini il licenziamento;
 f. Persone con programmi di recupero terapeutico certificato dai servizi competenti (Servizio di Salute Mentale e Ser.t) come incompatibile con qualsiasi attività lavorativa.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il Contributo Temporaneo Personalizzato è composto da una quota base pari a quella fissata per il Reddito di Mantenimento, cui si aggiungono le quote relative agli altri componenti il nucleo calcolate in base alla seguente scala di equivalenza:

Numero componenti	Parametro nucleo
1	1
2	1,57
3 e oltre	Si aggiunge al moltiplicatore 0,30 per ogni ulteriore componente fino al raggiungimento del massimale previsto

 Alla quota totale così calcolata devono essere sottratti tutti i redditi del nucleo familiare, compresi gli eventuali trattamenti di famiglia, emolumenti e contributi di parenti.

2. Dopo i primi quattro mesi di erogazione sarà applicata una riduzione degli importi pari al 30%.

3. L'entità delle erogazioni per l'anno in corso, relativamente ai primi quattro mesi di erogazione, è definita nella Tabella B allegata al presente Regolamento del quale fa parte integrante e sostanziale.

4. L'entità delle erogazioni per l'anno in corso, relativamente agli ultimi due mesi di erogazione, è definita nella Tabella B1 allegata al presente Regolamento del quale fa parte integrante e sostanziale.

5. Si fissa come massimale erogabile del Contributo Temporaneo Personalizzato per l'anno in corso, relativamente ai primi quattro mesi di erogazione, la somma di € 673,12 pari al 70% del limite mensile di reddito personale fissato per il 2008 oltre il quale non si ha diritto all'integrazione del trattamento minimo pensionistico da parte dell'INPS e, relativamente agli ultimi due mesi di erogazione, la somma di € 471,17 a seguito dell'applicazione della riduzione del 30%.

ART. 12 - DURATA

1. I contributi temporanei personalizzati sono erogabili per un periodo massimo di 6 mesi non rinnovabili.
 Sono fatti salvi i motivi di esclusione previsti.

ART. 13 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Non possono beneficiare del Contributo temporaneo personalizzato le persone e i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

a. percepiscano un reddito pari o superiore al valore dell'importo complessivo del Contributo temporaneo personalizzato;
b. almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
c. i componenti abbiano la proprietà, possesso o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati;
d. presenza di disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni ed altre attività finanziarie per un valore superiore a € 2.500,00, aumentato di € 500,00 per ogni componente oltre al primo;
e. vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa intraprese da più di sei mesi dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dall'erogazione dell'intervento economico qualora i titolari di dette attività siano sottoposti a procedure fallimentari, limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano; comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute debitamente certificati e siano privi di idonea copertura assicurativa;
f. rifiuto di eventuali offerte di lavoro anche a tempo determinato e di qualsiasi durata temporale; mancata ricerca attiva del lavoro attraverso l'iscrizione ad agenzie di lavoro temporaneo e l'offerta di disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego;
g. rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro ovvero di ogni altra attività proposta e finalizzata a facilitare e promuovere l'inserimento lavorativo:
h. presenza e verifica di un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata.

2. I motivi di esclusione di cui alle lettere f. e g. non operano nei confronti delle persone le cui condizioni di salute, opportunamente certificate, non consentano di adempiere agli impegni ivi previsti, per tutto il periodo certificato.

TITOLO IV - CONTRIBUTI TEMPORANEI PER I MINORI

ART. 14 - BENEFICIARI

1. Il Contributo temporaneo per i minori è volto a sostenere i nuclei familiari composti da almeno un genitore convivente con figli di età rientrante nell'obbligo scolastico/formativo che effettivamente vi ottemperino e che, a

causa di una temporanea situazione di inoccupazione, disoccupazione o sottoccupazione, abbiano redditi inferiori ai parametri previsti nella Tabella C in appendice al presente Regolamento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il contributo non potrà essere erogato nel caso non sussistano concrete azioni da parte dei componenti adulti abili al lavoro volte al superamento del disagio economico quali la ricerca attiva di un lavoro anche attraverso l'adesione ai programmi delle agenzie preposte all'inserimento lavorativo, frequenza di corsi professionali che offrano concrete prospettive di assunzione.

3. Il contributo non può essere erogato se nel nucleo vi sono persone che percepiscono contributi di Reddito di Mantenimento.

ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Possono beneficiare del Contributo temporaneo minori i nuclei familiari il cui reddito non superi i parametri previsti per l'erogazione dei Contributi temporanei personalizzati in relazione ai numeri dei componenti il nucleo;

2. Il Contributo temporaneo minori è pari alla somma delle seguenti quote relative al numero di figli in età di obbligo scolastico/formativo secondo la seguente progressione:

N. figli in età obbligo scolastico/formativo	Quota base erogabile al nucleo
1	132,93 (133,00)
2	265,86 (266,00)
3 o più figli	Zero in quanto è possibile usufruire dell'assegno in favore dei nuclei familiari composti da tre o più figli di età inferiore ai 18 anni (L. 23.12.1998 n. 448)

3. L'entità delle erogazioni per l'anno in corso è definita nella Tabella C allegata al presente Regolamento del quale fa parte integrante e sostanziale.

ART. 16 - DURATA

1. Il Contributo temporaneo per minori è erogabile fino a un massimo di sei mesi non rinnovabili.
 Il contributo può essere erogato per periodi superiori ai sei mesi esclusivamente a favore di genitore solo con figli.

2. In caso di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero del mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio è possibile erogare i contributi previsti dal presente Titolo IV, soltanto dopo che il genitore beneficiario abbia esperito tutti i tentativi

previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti quali l'assistenza legale gratuita.

ART. 17 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Non possono beneficiare del Contributo temporaneo minori le persone e i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

a. percepiscano un reddito pari o superiore al valore dell'importo complessivo del Contributo temporaneo minori;
b. inadempienza nei confronti dell'obbligo scolastico/formativo dei figli minori;
c. almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
d. i componenti abbiano la proprietà, possesso o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati;
e. presenza di disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni ed altre attività finanziarie per un valore superiore a € 2.500,00, aumentato di € 500,00 per ogni componente oltre al primo;
f. vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa intraprese da più di sei mesi dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dall'erogazione dell'intervento economico qualora i titolari di dette attività siano sottoposti a procedure fallimentari, limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano; comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute debitamente certificati e siano privi di idonea copertura assicurativa;
i. rifiuto di eventuali offerte di lavoro anche a tempo determinato e di qualsiasi durata temporale; mancata ricerca attiva del lavoro attraverso l'iscrizione ad agenzie di lavoro temporaneo e l'offerta di disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego;
j. rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro ovvero di ogni altra attività proposta e finalizzata a facilitare e promuovere l'inserimento lavorativo:
k. presenza e verifica di un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata.
g. I motivi di esclusione di cui alle lettere i. e j. non operano nei confronti delle persone le cui condizioni di salute, opportunamente certificate, non consentano di adempiere agli impegni ivi previsti, per tutto il periodo certificato.

TITOLO V - CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE

ART. 18 - BENEFICIARI

1. I contributi per il mantenimento dell'abitazione rappresentano una specifica misura destinata a fronteggiare i problemi connessi all'abitazione in presenza di una accertata condizione di svantaggio economico, il cui perdurare può determinare, tra l'altro, l'insorgere di situazioni di morosità con conseguente avvio dei percorsi giudiziari che determinano la perdita della casa.

2. A favore dei beneficiari del Reddito di Mantenimento può, su richiesta e valutazione professionale dell'assistente sociale, viste le condizioni sociali e familiari del nucleo, essere erogato – anche continuativamente - un contributo per le spese di abitazione.

3. A favore dei cittadini che non percepiscono alcun tipo di contributo e che si trovino in temporanea grave difficoltà nel pagamento del canone di affitto o delle utenze domestiche possono essere erogati contributi finalizzati ad evitare l'avvio di pratiche di sfratto e l'interruzione nella fornitura dei servizi essenziali (luce,gas, acqua, riscaldamento). Possono beneficiare dei suddetti contributi le persone e i nuclei familiari il cui reddito, parametrato al numero di componenti, non sia superiore all'entità del Contributo temporaneo personalizzato.

4. Il Contributo per il Mantenimento dell'Abitazione non può essere erogato in presenza di un Contributo Temporaneo Personalizzato o di un Contributo Temporaneo per Minori.
 Sono fatte salve le situazioni di genitore solo con figli in minore età.

ART. 19 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. I contributi per il mantenimento dell'abitazione e il pagamento delle utenze a favore dei beneficiari di Reddito di Mantenimento sono così determinati:

 a) fino ad un importo massimo di 150,00 mensili per il pagamento del canone di affitto, il cui contratto deve essere registrato ed intestato ad uno dei componenti la famiglia anagrafica. Per beneficiare di questo contributo, i nuclei familiari che ne hanno i requisiti devono aver presentato domanda di accesso al Fondo nazionale per il sostegno dell'affitto istituito dalla Legge n. 431/1998.
 La quota di contributo descritta nel presente comma non può essere erogata sino alla data di successiva presentazione della domanda per l'accesso al Fondo nazionale, se i servizi verificano che il nucleo avrebbe

potuto ottenere il contributo previsto dalla Legge 431/1998, ma non ha presentato domanda.
Gli uffici consortili sono tenuti ad informare ed orientare i nuclei famigliari circa la possibilità di accesso al Fondo nazionale;

b) qualora il richiedente non abbia maturato i requisiti per presentare domanda di accesso al Fondo nazionale, i servizi sociali – verificata la validità delle motivazioni fornite – possono proporre il contributo di cui alla lettera a) del presente comma per il periodo di tempo strettamente necessario all'acquisizione dei titoli utili per la presentazione della richiesta. In ogni caso il contributo potrà essere erogato per un periodo massimo di 12 mesi.
Alla quota di contributo previsto al presente comma si sottrae l'importo erogato dal Fondo, se il nucleo ne è beneficiario.

c) ai beneficiari di Reddito di mantenimento soli e privi di ascendenti e/o discendenti, che siano proprietari dell'abitazione, titolari di nuda proprietà o usufruttuari, può essere erogato un contributo finalizzato al pagamento di documentate spese condominiali ed utenze domestiche fino ad un importo massimo di € 50,00 mensili;

d) la suddetta quota relativa alle spese condominiali e alle utenze, può essere erogata – in aggiunta a quella per il canone d'affitto – ai beneficiari di Reddito di mantenimento che vivano in abitazione in locazione e siano privi di ascendenti e/o discendenti.

2. I contributi per il mantenimento dell'abitazione a favore dei cittadini che non percepiscono alcun tipo di contributo e che si trovino in temporanea grave difficoltà nel pagamento del canone di affitto o delle utenze domestiche, stante la necessità della presenza degli stessi requisiti richiesti ai beneficiari del Reddito di mantenimento per accedere ai contributi, sono così determinati:

 a. L'entità del contributo è strettamente correlata alla spesa da sostenere e non potrà, in ogni caso, superare la quota annuale di € 900,00 per i cittadini titolari di canoni di locazione privati e di € 600,00 per i cittadini assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, rinnovabili per gli anni successivi. I contributi possono essere erogati in una o più soluzioni.

 b. Il contributo può essere erogato anche qualora il nucleo richiedente versi in stato di morosità nel pagamento del canone di locazione o delle utenze domestiche, abbia concordato per iscritto un piano di rientro delle morosità pregresse e, qualora la stipula ed il rispetto di tale piano non siano possibili, dimostri di versare l'intero importo del contributo per il pagamento delle morosità nei mesi successivi alla concessione del contributo. Se i beneficiari della quota dei suddetti contributi non hanno destinato le rispettive quote al pagamento delle spese di abitazione, le quote non potranno essere rinnovate per un numero di mesi pari a quelli dell'uso improprio.

ART. 20 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Non possono beneficiare del Contributo per il mantenimento dell'abitazione le persone e i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

 a. percepiscano un reddito pari o superiore al valore dell'importo complessivo del Reddito di mantenimento o del Contributo temporaneo personalizzato o dei Contributi temporanei per minori;
 b. almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 c. i componenti abbiano la proprietà, possesso o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati;
 d. presenza di disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni ed altre attività finanziarie per un valore superiore a € 2.500,00, aumentato di € 500,00 per ogni componente oltre al primo;
 e. vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa intraprese da più di sei mesi dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dall'erogazione dell'intervento economico qualora i titolari di dette attività siano sottoposti a procedure fallimentari, limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano; comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute debitamente certificati e siano privi di idonea copertura assicurativa;
 f. rifiuto di eventuali offerte di lavoro anche a tempo determinato e di qualsiasi durata temporale; mancata ricerca attiva del lavoro attraverso l'iscrizione ad agenzie di lavoro temporaneo e l'offerta di disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego;
 g. rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stage, cantieri di lavoro ovvero di ogni altra attività proposta e finalizzata a facilitare e promuovere l'inserimento lavorativo:
 h. presenza e verifica di un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata.

2. I motivi di esclusione di cui alle lettere f. e g. non operano nei confronti delle persone le cui condizioni di salute, opportunamente certificate, non consentano di adempiere agli impegni ivi previsti, per tutto il periodo certificato.

TITOLO VI - CONTRIBUTI UNA TANTUM PER SPECIFICHE ESIGENZE (CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO)

ART. 21 - BENEFICIARI

1. I Contributi economici finalizzati sono destinati ad integrare i redditi delle famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e/o straordinario onere economico. Tali contributi possono essere previsti ad integrazione o in sostituzione degli interventi illustrati ai Titoli II, III, IV e possono essere finalizzati a:
 a. spese di acquisto e riparazione di apparecchi ortodontici, ortottici ed ortopedici, cure ortodontiche, non previste dal Servizio Sanitario Nazionale, prioritariamente a favore di minori con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, disabili e persone con provvedimenti di tutela in carico al servizio sociale ed il cui nucleo familiare abbia redditi pari o inferiori a quelli previsti per beneficiare del Reddito di mantenimento;
 b. Spese per l'acquisto di apparecchi domestici o mobili di prima necessità; spese per l'attivazione del contratto di locazione (ad esclusione del deposito cauzionale) a favore di nuclei titolari di Reddito di mantenimento o Contributi temporanei personalizzati privi di sistemazione abitativa adeguata e spese per la stipula dei contratti per la fornitura delle utenze domestiche indispensabili;
 c. Spese per trasloco;
 d. Spese relative all'accudimento dei figli minori fino ai 12 anni d'età, quando sostenere tale onere consente ai genitori di mantenere/intraprendere un'attività lavorativa e non sia stato possibile accedere ad altri servizi del territorio;
 e. Spese dovute a particolare alimentazione, prescritta dal medico di famiglia o medico specialista;
 f. Spese per l'acquisto di farmaci generici, su prescrizione medica, qualora non già coperti dal SSN;
 g. Spese per trasporti essenziali.

ART. 22 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Gli importi complessivi massimi erogabili annualmente sono così definiti:
 a. per i contributi di cui all'art. 21, lettera a. fino a un massimale di € 700,00 per ogni minore;
 b. per i contributi di cui all'art. 21, lettera b. fino a un massimale di € 700,00 per ogni persona/nucleo familiare;
 c. per i contributi di cui all'art. 21, lettera c. fino a un massimale di € 700,00 per ogni persona/nucleo familiare;
 d. per i contributi di cui all'art. 21, lettera d. fino a un massimale di € 700,00 per ogni minore;

e. per i contributi di cui all'art. 21 lettere e. e f. fino a un massimale di € 420,00;
f. per i contributi di cui all'art. 21, lettera g. fino a un massimale di € 280,00 per ogni persona/nucleo familiare.

2. Per determinare l'importo dei contributi descritti all'art. 21 lettere a., b., c., d., e., f. e g., si determina il reddito annuo del nucleo familiare, così come definito all'art. 3 del presente regolamento. Tale reddito deve risultare pari o inferiore al Reddito di mantenimento annuo, aumentato dell'affitto reale se non percettori di contributo di sostegno al canone e del costo del bene o del servizio da acquistare. Il contributo erogabile è pari alla differenza fino al costo documentato del bene o del servizio da acquistare ed entro i limiti stabiliti nel precedente comma 2 del presente articolo. Qualora l'acquisto dei beni e servizi è effettuabile da più fornitori, il richiedente deve presentare più preventivi di spesa. I beneficiari devono documentare in modo tempestivo i pagamenti effettuati.

3. Gli importi dei contributi possono consistere in un'unica erogazione, in erogazioni periodiche, oppure in una combinazione delle due modalità.

4. Le richieste di contributo per Specifiche Esigenze potranno essere accolte solo in subordine alla disponibilità di risorse economiche per le altre tipologie di intervento previste dal presente Regolamento.

ART. 23 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Non possono beneficiare del Contributi economici finalizzati le persone e i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

a. almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
b. i componenti abbiano la proprietà, possesso o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati;
c. presenza di disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni ed altre attività finanziarie per un valore superiore a € 2.500,00, aumentato di € 500,00 per ogni componente oltre al primo;
d. vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa intraprese da più di sei mesi dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dall'erogazione dell'intervento economico qualora i titolari di dette attività siano sottoposti a procedure fallimentari, limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano; comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute debitamente certificati e siano privi di idonea copertura assicurativa;
e. rifiuto di eventuali offerte di lavoro anche a tempo determinato e di qualsiasi durata temporale; mancata ricerca attiva del lavoro attraverso l'iscrizione ad

agenzie di lavoro temporaneo e l'offerta di disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego;

f. rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro ovvero di ogni altra attività proposta e finalizzata a facilitare e promuovere l'inserimento lavorativo:
g. presenza e verifica di un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata.

2. I motivi di esclusione di cui alle lettere f. e g. non operano nei confronti delle persone le cui condizioni di salute, opportunamente certificate, non consentano di adempiere agli impegni ivi previsti, per tutto il periodo certificato.

TITOLO VII - PROCEDURE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

ART. 24 - PROCEDURE DI EROGAZIONE, VERIFICHE E CONTROLLI

1. La richiesta di sostegno economico/assistenziale è presentata dal cittadino al servizio sociale competente per territorio, in base al luogo di residenza anagrafica del nucleo.

2. Il cittadino richiedente è tenuto a compilare in tutte le sue parti e a sottoscrivere la domanda. La richiesta dovrà essere supportata da documentazione comprovante la richiesta e non autocertificabile (documentazione sanitaria, bollette relative ad utenze/affitto, documenti che attestino l'avvio do procedimenti di sfratto o di interruzione di servizi essenziali, ecc.). Al cittadino, all'atto della presentazione dell'istanza, sarà richiesta un'autocertificazione finalizzata a rilevare la presenza di sostegni e benefici erogati da altri soggetti pubblici o del privato sociale. I cittadini avranno altresì l'obbligo di comunicare le variazioni che interverranno nel periodo di erogazione degli interventi previsti dal presente Regolamento. I servizi sociali consortili sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati anche attraverso contatti diretti con gli uffici di altri Enti, l'eventuale consultazione di banche dati e l'effettuazione di visita domiciliare.

3. I servizi sociali territoriali predispongono la proposta di contributo contenente tutti gli elementi utili alla definizione della pratica e dell'entità del contributo; per le tipologie che lo prevedono la proposta dovrà essere supportata dal contratto progettuale concordato con il beneficiario. La denominazione del contributo non è indicativa del suo utilizzo fatto salvo i contributi economici finalizzati.

4. I servizi sociali trasmettono mensilmente – entro il 25 del mese – alla sede centrale la domanda in originale. Le proposte sono esaminate mensilmente dalla Commissione Economica - costituita dalla Responsabile di Area e da un'assistente sociale per distretto – che ne verifica la congruenza e la

correttezza rispetto alle norme contenute nel presente Regolamento e se del caso ne richiede la modifica. Le proposte vengono validate o sono oggetto di diniego, vengono predisposti gli atti amministrativi finalizzati all'erogazione dei contributi e le comunicazioni ai cittadini richiedenti. Il pagamento dei contributi avviene con cadenza mensile.

5. L'istruttoria ha di norma la durata massima di 30 giorni lavorativi dalla di consegna della domanda, completa di tutta l'eventuale documentazione richiesta, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in tema di autocertificazione e di semplificazione amministrativa. Entro tale periodo al cittadino richiedente sarà inviata comunicazione scritta in merito all'esito della richiesta.

6. Il richiedente deve comunicare al servizio sociale – entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza – ogni variazione relativa alla composizione del proprio nucleo familiare, alle condizioni reddituali e patrimoniali dichiarate all'atto della domanda di contributo, nonché ogni altro elemento suscettibile di modificare la propria condizione di beneficiario.

7. La concessione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente del consenso all'accesso da parte dei servizi consortili alle informazioni relative alle condizioni reddituali e patrimoniali.

8. Il richiedente deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza del fatto che l'Amministrazione consortile può attivare gli opportuni controlli per l'accertamento della congruità e della veridicità delle dichiarazioni rese.

9. I contributi decorrono dal mese successivo alla richiesta presentata. Fatte salve tutte le fasi dell'istruttoria, nella quale è inclusa l'approvazione della richiesta.

10. Periodicamente il Consorzio procederà, come previsto dalla normativa cogente, alla verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dai beneficiari di interventi di sostegno al reddito.

ART. 25 - EROGAZIONE D'URGENZA ED ANTICIPAZIONI DI CONTRIBUTI

1. Ai cittadini richiedenti interventi di sostegno al reddito può essere erogata, in presenza di gravi e comprovate ragioni d'urgenza, una somma massima di € 200,00 a titolo di anticipazione ed in attesa del completamento dell'istruttoria. L'anticipazione effettuata verrà detratta in occasione dell'erogazione dei contributi di cui ai Titoli II, III, IV, V.

ART. 26 – RICORSI

1. I cittadini la cui domanda di sostegno al reddito non è stata accolta ovvero è stato sospeso o ridotto il contributo in erogazione possono, entra trenta giorni dalla comunicazione di diniego, sospensione o riduzione, opporre reclamo

scritto al Direttore del Consorzio. Il servizio sociale è tenuto da informare il cittadino richiedente sulle modalità per presentare ricorso avverso le decisioni stabilite.

2. Il Direttore, esaminata la documentazione e del caso sentiti gli interessati, decide entro trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento.

ART. 27 - AGGIORNAMENTO DEI VALORI CONTENUTI NEL REGOLAMENTO

1. I valori economici riportati nel presente regolamento possono essere modificati con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione sulla base delle disponibilità finanziarie del Consorzio.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 28 - RISPETTO DELLE NORME E ABROGAZIONI

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti normative, alla Statuto e agli altri regolamenti del Consorzio.

ART. 29 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge n. 241/90 e s.m.i. sarà tenuta a disposizione del pubblico presso le sedi del Consorzio perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE E APPLICABILITÀ

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000.

2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 01 maggio 2013.

TABELLA A

PARAMETRI UTILIZZATI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI REDDITO DI MANTENIMENTO: QUOTE MENSILI PER PERSONA IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

COMPONENTI	1	2	3	4 e più componenti
1° componente	€ 350,96	€ 315,73	€ 310,19	€ 310,19
2° componente		€ 204,75	€ 176,81	€ 176,81
3° componente			€ 93,06	€ 93,06
4° componente e oltre				€ 93,06
TOTALI	€ 350,96	**€ 520,48**	**€ 580,06**	**€ 673,12**

Ai titolari di Reddito di mantenimento, in abitazione d'affitto, è possibile erogare, in aggiunta, un contributo per il mantenimento dell'abitazione fino alla concorrenza di € 150,00 mensili.

Ai titolari di Reddito di mantenimento, in abitazione d'affitto, solo se privi di ascendenti e/o discendenti, è possibile erogare, in aggiunta al contributo per il mantenimento dell'abitazione, un contributo per spese condominiali e utenze fino alla concorrenza di € 50,00 mensili.

Ai titolari di Reddito di mantenimento, in abitazione di proprietà, è possibile erogare, in aggiunta, un contributo per spese condominiali e utenze fino alla concorrenza di € 50,00 mensili.

TABELLA B

PARAMETRI UTILIZZATI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI TEMPORANEI PERSONALIZZATI: QUOTE MENSILI PER PERSONA IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE PER I PRIMI QUATTRO MESI DI EROGAZIONE

COMPONENTI	1	2	3	4
1° componente	€ 310,19	€ 310,19	€ 310,19	€ 310,19
2° componente		€ 176,81	€ 176,81	€ 176,81
3° componente			€ 93,06	€ 93,06
4° componente				€ 93,06
5° componente				
TOTALI	**€ 310,19**	**€ 487,00**	**€ 580,06**	**€ 673,12**

Il massimale mensile erogabile, qualunque sia la composizione del nucleo, è pari a € 673,12.

TABELLA B1

PARAMETRI UTILIZZATI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI TEMPORANEI PERSONALIZZATI: QUOTE MENSILI PER PERSONA IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE PER I L QUINTO E SESTO MESE DI EROGAZIONE

COMPONENTI	1	2	3	4
1° componente	€ 217,13	€ 217,13	€ 217,13	€ 217,13
2° componente		€ 123,76	€ 123,76	€ 123,76
3° componente			€ 65,14	€ 65,14
4° componente				€ 65,14
5° componente				
TOTALI	**€ 217,13**	**€ 340,89**	**€ 406,03**	**€ 471,17**

Il massimale mensile erogabile, qualunque sia la composizione del nucleo, è pari a € 471,17.

TABELLA C

PARAMETRI UTILIZZATI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI TEMPORANEI MINORI: QUOTE MENSILI PER PERSONA IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

Composizione nucleo	**1 genitore + 1 figlio**	**1 genitore + 2 figli**
Reddito massimo	€ 486,99	€ 580,05
Contributo erogabile	€ 132,93	€ 265,86

Composizione nucleo	**2 genitori + 1 figlio**	**2 genitore + 2 figli**
Reddito massimo	€ 580,05	€ 673,12
Contributo erogabile	€ 132,93	€ 265,86

Ai titolari di Contributi Temporanei Minori, che si trovino nella condizione di genitore solo con figli minori, è possibile erogare, in aggiunta, un Contributo per il Mantenimento dell'Abitazione fino alla concorrenza annuale di € 900,00 per i cittadini titolari di canoni di locazione privati e di € 600,00 per i cittadini assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, erogali in una o più soluzioni.

APPENDICE

Nota 1 - Redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche

Art. 6 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 – Classificazione dei redditi (G.U. 31.12.1986, n. 302)

- I singoli redditi sono classificabili nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b)redditi di capitale; c)redditi di lavoro dipendente; d)redditi di lavoro autonomo; e)redditi di impresa; f)redditi diversi (2/c).
- I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli di cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati (2/d).
- I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale sia il Soggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

I redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche comprendono:

- Pensioni erogate dal ministero del Tesoro
- Pensioni ed assegni erogati dall'INPS
- Altre pensioni ed integrazioni
- Pensioni erogate da Stati esteri
- Redditi da lavoro dipendente
- Redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente
- Compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, ecc.
- Somme percepite a titolo di borsa di studio e di assegno di studio
- Premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale
- Somme percepite dall'INPS a titolo di integrazione salariale, di indennità di disoccupazione, di indennità di malattia o maternità, di indennità post sanatoriale
- Assegni periodici percepiti dal coniuge in conseguenza di separazione legale, di divorzio o di annullamento di matrimonio
- Redditi da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, ossia di qualsiasi attività lavorativa non commerciale né agricola, svolta senza vincoli di subordinazione
- Altri redditi da lavoro autonomo senza vincoli di subordinazione, quali le collaborazioni coordinate e continuative od occasionali
- Redditi da partecipazione a società di persone e assimilate, in associazione fra artisti e professionisti, in imprese familiari e in aziende gestite in comunione da coniuge
- Redditi da capitale (dividendi e utili di azioni, altri redditi da capitale)
- Redditi dei terreni. Si ricorda che la titolarità dei diritti sui terreni è di per se motivo di esclusione dai contributi
- Redditi dei fabbricati, con esclusione di quello derivante dalla proprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto dell'abitazione principale, con le specificazioni di cui all'art. 7 lettera b e all'art. 11 lettera d. La titolarità di diritti relativa ad immobili diversi costituisce motivo di esclusione dai contributi.

Nota 2 – Redditi cui l'Irpef si applica separatamente

I redditi cui l'Irpef si applica separatamente sono:

- Trattamento di fine rapporto ed indennità equivalenti
- Altre indennità percepite "una tantum" in occasione della cessazione di rapporti di lavoro
- Somme percepite a titolo risarcitorio in occasione di vertenze di lavoro
- Emolumenti arretrati per prestazioni da lavoro dipendente e assimilati
- Indennità a titolo di risarcimento danni

Nota 3 – Redditi esenti dal pagamento dell'Irpef

I redditi esenti dal pagamento dell'Irpef più comuni sono:

- Proventi derivanti da pensioni di guerra e relative indennità accessorie, pensioni e assegni erogati dal Ministero dell'Interno
- Altri redditi esenti irpef (interessi da obbligazioni pubbliche e private non assoggettabili a ritenuta alla fonte)
- Altrii redditi esenti indicati nell'appendice delle istruzioni del modello UNICO per la dichiarazione dei redditi

Nota 4 – Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva

I redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva più comuni sono:

- Interessi derivanti da Buoni ordinari del Tesoro, dei Certificati di Credito del Tesoro e da altri titoli del debito pubblico
- Interessi da altri titoli equipollenti emessi dallo Stato (titoli del debito pubblico, quali i buoni poliennali del Tesoro e i prestiti)
- Interessi corrisposti su depositi di C/C libretti bancari e/o postali

Nota 5 – Altri redditi

Rientrano tra gli "altri redditi":
- La maggiorazione sociale delle pensioni
- Gli assegni periodici per il mantenimento dei figli e del coniuge in conseguenza di separazione legale o divorzio
- Le vincite finanziarie in occasione di concorsi
- Redditi d'impresa
- Le borse di formazione e lavoro erogate da Enti pubblici o privati
- Le somme arretrate per prestazioni da lavoro dipendente diverse dal trattamento di fine rapporto, pensioni, indennità, risarcimenti assicurativi, somme arretrate in esecuzione di sentenze dall'autorità giudiziaria,qualsiasi altra somma retroattiva
- Redditi da attività lavorativa che i cittadini detenuti iscritti nella medesima scheda anagrafica del nucleo richiedente svolgono in carcere, ad eccezione delle somme per il mantenimento personale
- Contributi di prima assistenza che la Prefettura eroga ai rifugiati politici
- Importi derivanti da trasferimenti di beni a titolo oneroso, quali i proventi della vendita di autoveicoli o altri beni mobili o immobili
- Le tredicesime mensilità o altre mensilità superiori a quella della tredicesima, premi di produttività, incentivi a qualsiasi titolo percepiti
- Redditi derivanti da gettoni di presenza
- Redditi derivanti da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società
- Redditi da collaborazioni anche sporadiche a riviste, giornali, ecc.
- Redditi provenienti dal mestiere di "raccoglitore" ai sensi dell'art. 121-124 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.